

Wahrscheinlichkeit bestehe, so handelt es sich dabei offenbar um ein praktisch unvermeidliches, gewissermassen natürlich gegebenes Risiko, das als solches vom Nachbar im streitigen staatsrechtlichen Verhältnis (analog den nicht übermässigen nachbarlichen Einwirkungen im Sinne von Art. 684 ZGB) von Rechtswegen in Kauf genommen werden muss. Demnach ist in der Tat die Ursache des Schiessverbotes im Urteil vom 1. November 1900 als durch die nunmehr projektierte Schiessanlage beseitigt zu erachten und der Schiessbetrieb auf Grund des Projektes Kindler-Weisse zu gestatten — immerhin aber unter folgenden Vorbehalten :

a) Die Voraussetzung der Experten, dass die Schiessanlage bloss dem «Schulschiessen,» im Gegensatz zum «feldmässigen Schiessen,» dienen solle, ist, dem Zwecke der getroffenen Sicherungsmassnahmen entsprechend, dahin zu präzisieren, dass nur von den hiezu vorgesehenen Standorten aus und in der dadurch gegebenen allgemeinen Anschlagrichtung geschossen werden darf.

b) Bei Ausführung des Projektes Kindler-Weisse sind folgende zwei Abänderungsvorschläge der Experten zu berücksichtigen :

1. Den Geschossfängen der Scheibenstände auf 300 u. 400 m ist noch je eine Betonwand mit Holzverkleidung von 2 m Höhe aufzusetzen.

2. Die Krone der Gellerfänge muss durch 20 cm feste und beraste Erde gebildet werden und es dürfen oben keine Steine hervortreten.

c) Alle Schutzeinrichtungen, insbesondere die Gellerfänge und die Blendungen, sind, wie die Experten voraussetzen, stets sorgfältig zu unterhalten.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :

Es wird in wesentlicher Gutheissung der Klage festgestellt, dass die Stadt Aarau berechtigt ist, nach den Plänen des Projektes Kindler-Weisse, jedoch unter Be-

rücksichtigung der in Erwägung 2 angeführten Verbesserungsvorschläge der bundesgerichtlichen Experten, im «Schachen» eine Schiessanlage zu erstellen, die vom Militär, den Schiessvereinen, Kadetten etc. benutzt werden kann.

X. AUSLIEFERUNG

EXTRADITION

19. Sentenza 25 marzo 1915 nella causa Rapallo.

Estradizione per truffa (frode), corruzione di pubblici funzionari e falso in atti commessi in correatà con impiegati doganali. — Differenza sostanziale di questi delitti con reato puramente fiscale. — Art. 11 legge federale 22 gennaio 1912 sull'estradiatione; dichiarazione italo-svizzera 30 marzo 1909; aggiunta 1° luglio 1872 al trattato di estradiatione; trattato Art. 2, cif. 8.

A. — Con domanda del 29 gemaio 1915 la R. Legazione d'Italia in Berna richiedeva l'estradiatione di Rapallo Ettore di Tito, nato a Genova il 12 ottobre 1881, spedizioniere, che, riparato in Svizzera, era stato arrestato in Locarno il giorno 8 gennaio 1915. L'estradiatione vien domandata :

a) Per il delitto previsto dall'art. 413 cif. 2 del codice penale italiano per avere l'imputato, come dice il mandato di cattura, in diversi casi, dal dicembre 1912 al dicembre 1913, di correatà con diversi impiegati doganali, con raggiri ed artifici, indotto l'amministrazione doganale di Genova in errore facendo figurare in n° 28 dichiarazioni e bollette di esportazione diverse merci, mentre tale merce non esisteva in esportazione, onde ottenere la restituzione dei diritti (tasse doganali) dagli spedizionieri deposti all'entrata di detta merce, procurandosi così l'ingiusto profitto dei diritti medesimi per l'ammontare approssimativo di oltre lire diecimila.

b) Del delitto di che all'art. 275 e 276 c. p. i., per avere, sempre di correati con altri, formato in tutto false le dichiarazioni e bollette di esportazione summenzionate.

c) Del delitto dell'art. 173 c. p. i., per avere a diverse riprese indotto i pubblici ufficiali di dogana Costa, Anghessa e Chiti a commettere il delitto previsto dagli art. 171 e 172 ibidem.

d) Della contravvenzione di cui all'art. 83 della legge doganale italiana 26 gennaio 1890, per essersi nelle suddette circostanze verificate differenze fra le dichiarazioni e la merce di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime.

B. — Con istanza 6 febbraio 1915 l'estraddando si oppone all'estraddizione. Esso contesta di aver commesso i delitti addebitatigli e sostiene poi, subordinatamente, che pure ammettendo l'esposizione dei fatti riferiti nel mandato di cattura, essi non potrebbero costituire se non una violazione della legge doganale, dunque un reato di semplice contrabbando, per il quale l'estraddizione non è consentita.

C. — Il rapporto del procuratore pubblico federale propone di negare l'estraddizione per il reato di violazione della legge doganale e per il titolo di truffa: quello, poichè escluso a mente dell'art. 11 della legge federale del 22 gennaio 1892 e dal trattato di estraddizione italo-svizzero; questo, perchè i raggiri ed artifici imputati al Rapallo non costituirebbero, a modo di vedere della procura federale, un delitto per sè stante, diverso dal reato doganale, ma solamente un mezzo per compiere questa contravvenzione.

Considerando in diritto:

1. — L'estraddando contesta di aver commesso i reati di cui è imputato. Ma questa contestazione non può tornargli di sussidio in sede di estraddizione come quella che sfugge all'esame di questa Corte. È regola generale ripetutamente ammessa dal Tribunale fed. (vedi RU 32 I p. 122 ecc.) che la questione della colpeabilità non può

essere nè discussa nè esaminata dal giudice che deve conoscere dell'estraddizione.

2. — E fuor di dubbio che l'estraddizione non può venir consentita per la pretesa contravvenzione della legge doganale italiana, poichè questo reato è di natura fiscale ed i reati fiscali non sono compresi nel trattato di estraddizione italo-svizzero e poi esclusi esplicitamente dalla legge federale summenzionata. Meno ovvia è la questione di sapere, se gli altri delitti, cui fa capo la domanda di estraddizione e particolarmente quello di truffa, altro non costituiscano, nel loro insieme, se non un reato fiscale e specialmente la contravvenzione dell'art. 83 della nominata legge doganale. Ma ciò non è ammissibile. L'art. 83 in questione stabilisce: « Verificandosi differenze fra la » dichiarazione e la merce di esportazione presentata per » ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie » prime, sarà dovuta una multa non minore dell'importo » che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, nè » maggiore del quintuplo di esso ». Dal qual disposto si vede come questa contravvenzione, precisamente circoscritta, sia di indole esclusivamente fiscale e non presupponga se non un estremo puramente obbiettivo e cioè la mera constatazione di una differenza fra la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione delle tasse e la merce di esportazione. Essa non tien quindi conto nè dei mezzi con cui si ottenne o si tentò di ottenere l'illegittima restituzione (falso, raggiri e artifici), nè dell'elemento soggettivo (intenzione, dolo) dell'agente, per i quali la restituzione indebitamente ottenuta o tentata potrà rivestire forme di delitto comune molto più gravi di una semplice contravvenzione fiscale. Nè a provare l'assunto dell'estraddando varrebbe il dire che il reato o i reati di cui si tratta siano di natura fiscale, danneggiati essendo, non i privati (ditte di spedizioni), ma l'amministrazione doganale, dunque il fisco, lo Stato. A questo riguardo esiste, a vero dire, una certa contraddizione fra il mandato di

cattura e le spiegazioni supplementari che in proposito diede a questo giudice con ufficio del 2 marzo 1915 il giudice istruttore di Genova. Dal primo di questi atti sembrerebbe risultare che il danneggiato fosse lo Stato, mentre il complemento di informazione pretende che truffate siano le ditte di spedizione. Comunque, chi sia il danneggiato, non è elemento essenziale e caratteristico a definire l'indole dei crimini in esame. Sta di fatto che Rapallo non è agente o funzionario fiscale o doganale; che esso, personalmente e nel proprio interesse, nulla aveva da fare colla dogana, non aveva da deporre nè da ritirare tasse qualsiasi preventivamente deposte: ne segue che, se l'ipotesi dell'autorità richiedente è conforme alla verità e se i fatti che essa assevera possono essergli addebitati, Rapallo si servi delle istituzioni doganali e dei funzionari doganali come di un semplice mezzo a commettere una truffa, la quale, in suo confronto, non può essere se non un reato di natura comune (vedi sentenza di questa Corte sull'extradizione Bauer-Moser-Germania, RU 39 I p. 113).

3. — Resta da esaminare se, prescindendo dalla contravvenzione doganale, l'extradizione deve essere concessa per i singoli reati per i quali essa viene domandata.

a) Il delitto di truffa è previsto dall'art. 413 c. p. i. ed è delitto che dà luogo ad estradizione conformemente alla dichiarazione tra la Svizzera e l'Italia del 30 marzo 1909 (vedi Foglio Ufficiale svizzero Vol. 25 nuova serie p. 357). Il pregiudizio causato viene indicato nel mandato di cattura con franchi 10,000: esso è dunque da considerarsi superiore al limite stabilito da detta dichiarazione, cif. 7. Il delitto di truffa è pure previsto dalla legge penale del paese richiesto della estradizione, e cioè dal codice penale del Cantone Ticino Art. 384 e 385 (sotto il nome di « frode »).

b) Il reato di che all'art. 173 c. p. i. (corruzione di pubblico funzionario), che si riscontra negli art. 118 e seg. c. p. ticinese, è pure passibile di estradizione (vedi aggiunta

del 1° luglio 1872 al trattato di estradizione italo-svizzero).

c) E, finalmente, anche il reato degli art. 275 e 276 c. p. i. (falso in atti) cade sotto il trattato di estradizione (art. 2 cif. 8). Invero, i disposti degli art. 275 e 276 del codice penale italiano contemplano il solo caso del falso commesso da parte di un pubblico funzionario, mentre Rapallo non riveste questa qualità. Ma esso viene imputato di correatà nel delitto di falso: il reato da lui commesso come correo (complice, istigatore), rivestirà la stessa indole giuridica di quello di cui si resero colpevoli gli esecutori diretti e principali (funzionari pubblici), che, con il suo aiuto o a sua istigazione, commisero il delitto. La questione di sapere se le qualità inerenti alla persona dell'estraddando dovranno condurre ad una diminuzione di pena in suo confronto (art. 65 c. p. i.) concerne il solo giudice penale italiano, che giudicherà della colpevolezza dell'imputato e dovrà applicargli la pena: l'autorità di estradizione non ha da conoscerne.

Il Tribunale federale
pronuncia:

L'opposizione dell'estraddando è respinta e l'extradizione di Ettore Rapallo è consentita con la riserva che esso non sia oggetto di procedimento nè passibile di pena per la contravvenzione fiscale a lui imputata a mente dell'art. 83 della legge doganale italiana 26 gennaio 1890.